


UNIFICAZIONE DELLE DISCIPLINE SPECIALI

PARTE PRIMA, SECONDA E TERZA.


- Il presente Accordo sull'unificazione delle discipline speciali riferite alle diverse qualifiche contrattuali entra in vigore il 1° gennaio ~~2009~~ 2008, salvo quanto diversamente successivamente stabilito: le normative sul periodo di prova, aumenti periodici d'anzianità e il preavviso entrano in vigore dal 1° febbraio 2008; la clausola contrattuale riguardante la nuova definizione della retribuzione oraria su cui computare le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo entra in vigore il 1° maggio 2008; le normative su mensilizzazione, festività e corresponsione della retribuzione entrano in vigore dal 1° gennaio 2009.


- In fase di stesura del rinnovato C.c.n.l. la nuova disciplina unificata sarà inserita in modo organico da un punto di vista logico-funzionale, riorganizzando l'intero testo contrattuale per la parte relativa alla "DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO".

- Ogni eventuale controversia di carattere interpretativo che dovesse sorgere in fase applicativa del presente Accordo sull'unificazione delle discipline speciali riferite alle diverse qualifiche contrattuali, è demandata all'esame delle parti stipulanti.

FEDERMECCANICA


ASASTAL


FIM

Anche

FIOM


UILM


Roma, 11 febbraio 2008

Art. __. - *Preavviso di licenziamento e di dimissioni.*

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore.

Anni di servizio	6 ^a e 7 ^a categoria professionale	4 ^a , 5 ^a categoria professionale	2 ^a e 3 ^a categoria professionale	1 ^a categoria professionale
Fino a 5 anni	2 mesi	1 mese e ½	10 giorni	7 giorni
Oltre 5 e fino a 10 anni .	3 mesi	2 mesi	20 giorni	15 giorni
Oltre i 10 anni.....	4 mesi	2 mesi e ½	30 giorni	20 giorni

I termini di disdetta decorrono **dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento.**

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.


Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.


NORMA TRANSITORIA

Considerato che con l'Accordo di rinnovo del 20 gennaio 2008 si è stabilita la decorrenza della disciplina del periodo di preavviso come risultante dalla Unificazione delle Discipline Speciali al 1° febbraio 2008, le parti concordano che, per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina Speciale, Parte Prima, che si dimettano per accedere al pensionamento del 1° aprile 2008 il periodo di preavviso, su loro richiesta, è ridotto a 15 giorni.

FEDERMECCANICA


ASSISTAL


FIM


FIOM


UILM


Roma, 1° febbraio 2008